

**R. Decreto 12 agosto 1877, n. 4012 (seconda serie). Regolamento per l'esecuzione della legge sulla Sila delle Calabrie.**

(Gazz. Uff. 10 settembre 1877, n. 211).

(*Omissis*)

**CAPO II**

**TERRE SPETTANTI AI COMUNI**

*§ 1 — Consegna - Volture in Catasto*

Art. 6. — Di tutte le altre terre Silane aperte di cui all'articolo 11 della legge 25 maggio 1876 nello stato in cui sono attualmente possedute dal Demanio dello Stato, sarà, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, fatta consegna in massa ai Comuni che si riportano nell'unita tabella, ma in modo puramente indicativo, senza che per ciò s'intendano in alcuna guisa pregiudicati i rispettivi diritti dei Comuni stessi e quelli che altri Comuni potessero avere -sulle terre.

Art. 7. — A cura dei Prefetti delle due Provincie di Cosenza e di Catanzaro saranno, nel termine di due mesi dalla emanazione di questo regolamento, convocati i Consigli dei Comuni menzionati all'articolo precedente, perchè ciascuno di essi deleghi un suo rappresentante a ricevere, insieme agli altri, la consegna delle terre.

Art. 8. — La consegna sarà data da un rappresentante del Demanio ai delegati dei Comuni, muniti ciascuno di una deliberazione di autorizzazione del rispettivo Consiglio. La consegna stessa si farà risultare da un processo verbale da compilarli in tanti esemplari quanti sono i Comuni riportati nella allegata tabella; oltre di altri tre esemplari, uno per la Intendenza di finanza di Cosenza, uno per la Prefettura di Cosenza e l'altro per quella di Catanzaro.

Art. 9. — Nel processo verbale di consegna, in cui dovranno intervenire i tre quarti almeno dei rappresentanti dei Comuni indicati nella tabella, sarà dichiarato che la consegna ha luogo a senso e per gli effetti del disposto degli articoli 11 e 12 della legge anzidetta, e che i Comuni intervenuti si obbligano, nel più ampio senso legale, a tenere rilevato ed indenne il Demanio dello Stato da qualsiasi domanda, pretesa od azione degli altri Comuni aventi diritto alle terre e da qualunque conseguenza derivante dal fatto della consegna.

Parimenti saranno nel verbale riservati gli eventuali diritti di quei Comuni a cui competessero compensi per gli usi civici esercitati dalle popolazioni di Cosenza e dei Comuni, già suoi antichi casali, sui demanii ceduti dallo Stato a Barbaia nel 1815, dichiarandosi espressamente che lo Stato si considera come interamente prosciolto da ogni possibile responsabilità, e conseguenza di liti iniziate o da iniziarsi dai Comuni in dipendenza dell'anzidetta cessione avvenuta nel 1815.

Art. 10. — Se nel giorno fissato non si presentassero i tre quarti almeno dei rappresentanti dei Comuni, sarà stabilito un altro giorno per la consegna, e ne saranno informati i Comuni stessi dall'Intendenza di finanza di Cosenza, con avvertenza che quando alla nuova riunione non intervenisse il detto numero di rappresentanti, il Demanio farebbe istanza ai Tribunali perchè l'amministrazione delle terre tutte fosse affidata ad amministratori giudiziarii nell'interesse di chi di diritto fino agli assegni delle 'quote per parte degli arbitri.

Art. 11. — Per i quattro Demanii nella Sila Badiale chiamati Ambolino, Crocefisso; Imperatore e Tassito, ai quali si riferisce l'ultimo comma dell'art. 11 della legge del 25 maggio 1876, avrà luogo, senza altro, apposita consegna al Comune di S. Giovanni in Fiore, nello stato in cui sono

attualmente posseduti dal Demanio, senza alcuna sua responsabilità per qualsiasi abusiva occupazione.

Per tale consegna si osserveranno le stesse norme stabilite dagli articoli precedenti, per quanto siano applicabili, e nel verbale sarà fatta espressa riserva dei diritti che possano avere gli altri Comuni sugli indicati quattro Demanii.

Art. 12. — Seguita la consegna, di cui negli articoli precedenti, saranno dalla Intendenza di finanza di Cosenza fatte le pratiche necessarie, perché, a cura e spese dei Comuni interessati, siano con effetto dal 10 giugno 1876 volturate nei rispettivi Catasti dove trovansi presentemente iscritte le terre cedute, in testa al Comune di S. Giovanni in Fiore quelle nominate all'articolo 11, e tutte le altre in testa a Cosenza e Comuni Silani.

*(Omissis)*

## CAPO V

### DEGLI ARBITRI - LORO OPERAZIONI E DECISIONI

*(Omissis)*

§ 3. — *Usurpazioni — Verificazioni e procedimenti — Assegnazione delle terre.*

Art. 79. — Sulle istanze dei Comuni interessati, e quando ne fosse il caso, gli arbitri verificheranno le usurpazioni che fossero avvenute sulle terre indicate all'art. 11 della legge che dovranno assegnare ai Comuni.

Art. 80. — Constate le usurpazioni, gli arbitri inviteranno formalmente gli occupatori a rilasciare entro un termine, che stabiliranno nel loro prudente arbitrio, lo terre occupate.

Art. 81. — In caso di silenzio degli occupatori, o di loro rifiuto al rilascio delle terre, trascorso il termine indicato all'articolo precedente, gli arbitri, a norma dell'articolo 15 della legge, giudicheranno sulla quistione.

Art. 82. -. Stabilite definitivamente quali e quante siano le terre da ripartire ai Comuni, e seguita, a senso dell'articolo 3 della legge 25 maggio 1876 la scelta delle terre boschive da conservarsi dal demanio, gli arbitri procederanno alle operazioni di assegno delle quote a favore dei Comuni stessi.

Art. 83. — Effettuati gli assegni di cui all'articolo precedente, le Prefetture delle due Provincie di Cosenza e Catanzaro inviteranno i Consigli Comunali a dichiarare se intendano, e per quali motivi, conservare alcune parti boschive delle terre loro assegnate per diretto loro uso, ai termini dell'art. 11 della detta legge e successivamente convocheranno i Consigli Provinciali affinché si pronunzino sulle proposte dei Comuni e determinino inoltre se le rimanenti parti di terre debbano censirsi o quotizzarsi.

Art. 84. — Le norme per la censuazione saranno stabilite dal Consiglio provinciale; le quotizzazioni si faranno in conformità delle leggi e dei regolamenti tuttora in vigore nelle Provincie Meridionali in materia di ripartizione dei demani comunali.

Nella scelta dei terreni boschivi che fossero conservati dai Comuni, giusta l'articolo precedente, si accorderà la preferenza a quelli che si trovino sul pendio dei monti, nei fianchi ripidi di essi, ed in tutte le località nelle quali i boschi possano influire sul corso delle acque.

*(Omissis)*